

**CONTRATTO INTEGRATIVO
ISTITUTO
“BACHELET ABBIATEGRASSO MI”
AA. SS. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027**

Relazione illustrativa

ex art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001
redatta sulla base dello schema di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012

PREMESSA

Si premette che l'ipotesi di accordo 15.01.2025 è relativa al Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto "Bachelet" di ABBIATEGRASSO per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nel seguito indicato brevemente soltanto come CCII.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto "BACHELET."	15.01.2025
Periodo temporale di vigenza	1 settembre 2024 - 31 agosto 2025
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: CANGINI DONATELLA, Dirigente scolastico RSU d'Istituto sigg.ri: RICOTTI ANNA, SCIME' ALEXIA, BOLLA ANDREA, e, Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL Scuola - FLC CGIL - SNALS CONFSAL - GILDA UNAMS - ANIEF Organizzazioni sindacali firmatarie:
Soggetti destinatari	Personale docente e ATA dell'Istituto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<ul style="list-style-type: none">• Relazioni e diritti sindacali;• Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;• Prestazioni aggiuntive del personale docente e ata• Trattamento economico accessorio• Norme transitorie e finali.

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A. Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI: Art. 1, comma 2: conformemente alla disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca stipulato in data **18.01.2024** (di seguito indicato brevemente come CCNL), il **Contratto integrativo di Istituto** dispiega i suoi **effetti per un triennio** (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027) **con eccezione delle norme di cui al Titolo VI (Trattamento economico accessorio), che saranno negoziate con cadenza annuale.** Le altre disposizioni di questo titolo (artt. 1, 2 e 3) non richiedono particolare illustrazione. Si rimanda, pertanto, al testo contrattuale.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI: le disposizioni di questo capo (articoli dal 4 all'8) descrivono le relazioni sindacali che saranno attuate in questa istituzione scolastica, così come previste dal CCNL.

L'art. 4 disciplina obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali.

L'art. 5 definisce i rapporti fra RSU e dirigente.

L'art. 6 disciplina l'informazione.

L'art. 7 (Oggetto della contrattazione integrativa) definisce nel dettaglio le materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Tutte le materie, elencate nel comma 3 dell'articolo, sono individuate nell'ambito di quelle previste dall'art. 30, comma 4, lett. c), del CCNL e sono compatibili con le vigenti norme imperative in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001).

L'art. 8 disciplina il confronto.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI: l'art. 10 (Assemblee sindacali in orario di lavoro) disciplina nel dettaglio le modalità di effettuazione delle assemblee dei lavoratori. Il comma 5, in particolare, disciplina le modalità con cui devono venire assicurati i servizi minimi essenziali durante le assemblee. Gli altri articoli del capo (artt. 9, 11, 12 e 13) non richiedono particolare illustrazione.

TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: gli articoli di questo titolo (artt. 14 e 15) non richiedono particolare illustrazione. Si rimanda, pertanto, al testo contrattuale.

TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: in questo titolo (art. 16) sono definiti i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente e ATA. L'articolo non richiede particolare illustrazione, per cui si rimanda al testo contrattuale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA:

L'art. 17 detta criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.

L'art. 17-bis detta criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi dell'istituzione scolastica siti nei diversi comuni.

Gli artt. 18 e 19 dettano criteri sulla individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria, criteri per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche [c.d. "diritto alla disconnessione"], innovazioni tecnologiche, informatizzazione e relativi riflessi sulla qualità del lavoro) non necessitano di particolari considerazioni illustrate.

L'art. 20 individua le unità di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI:

L'art. 21 esplicita al comma 2 i fondi i cui criteri di impiego sono oggetto di contrattazione integrativa ed al comma 3 le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate anche alla remunerazione del personale.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

L'art. 22 definisce la finalizzazione del salario accessorio e i criteri generali che saranno utilizzati per consentire l'accesso alle risorse stesse da parte del personale docente e ATA. e la subordinazione della liquidazione dei compensi all'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ed alla valutazione dei risultati conseguiti, in applicazione del disposto dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001. Il presente accordo di contrattazione integrativa ha, quindi, natura premiale in quanto remunera progetti ed attività soggetti a verifiche precise e documentabili. Ciò in attesa che siano definite, per il settore scolastico, le norme di rango secondario e i criteri per l'applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009 riguardo alla valutazione del merito ed alla premialità nelle pubbliche amministrazioni. Com'è noto, il DPCM 26.1.2011 (artt. 5 e successivi) rimandava tale definizione a successivi ed appositi provvedimenti attuativi da parte del MIUR, non ancora emanati.

L'art. 23 delinea il quadro complessivo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, definendo e quantificando il **Fondo per la contrattazione integrativa** al fine della corresponsione del salario accessorio al personale dell'Istituto. Eventuali risorse del Fondo che risultassero inutilizzate nell'anno scolastico 2024/2025 potranno, secondo il disposto dell'art. 9, comma 3, dell'ipotesi di CCNI siglato il 26 settembre 2024, essere utilizzate nell'anno scolastico 2025/2026 secondo finalità e modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.

L'art. 24 definisce i criteri per la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica (FIS) e delle altre risorse diverse dal FIS:

- al comma 2 è determinata l'effettiva disponibilità del FIS per la contrattazione, una volta dedotte le indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto;
- al comma 3 è determinata la ripartizione del FIS disponibile in quota docenti e quota ATA, secondo le indicate percentuali;
- al comma 4 viene dedotta dal FIS quota docenti la risorsa da utilizzare per la valorizzazione dei docenti, prevista dell'art. 1, commi 127 e 128, della Legge n. 107/2015, tutt'ora vigente e applicabile anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche (si veda il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20.12.2019, n. 159, art. 8, comma). L'importo ivi fissato sarà assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 32;
- al comma 5 sono riepilogate le risorse disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti commi;
- al comma 6 è illustrato l'impiego delle economie accertate nell'a. s. precedente ed il loro parziale utilizzo per incrementare varie voci delle risorse di cui al comma 5;
- al comma 7 vengono disciplinate le eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili;
- al comma 8 si stabilisce che le eventuali economie derivanti da somme impegnate ma non utilizzate, confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

L'art. 25 definisce i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.

L'art. 26 descrive nel dettaglio l'impiego delle risorse del FIS destinate ai docenti.

L'art. 27 ripartisce le risorse del FIS destinate al personale ATA.

L'art. 28 disciplina la distribuzione dei compensi per le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa.

L'art. 28 disciplina i criteri per l'attribuzione ai docenti delle ore per la sostituzione dei colleghi assenti.

L'art. 29 disciplina l'attribuzione ed i, relativi compensi degli incarichi specifici al personale ATA di cui all'art. 54 del CCNL.

L'art. 30 definisce i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente (art. 1, commi 127 e 128 della legge n. 107/2015 nonché dell'art. 17, comma 1, lett. e-bis, del D.Lgs. n. 165/2001). Com'è noto, alla contrattazione integrativa spetta unicamente la fissazione di criteri generali (art. 30, comma 4, lett. c4, del CCNL), essendo riservate al dirigente l'individuazione dei docenti, il cui merito è da valorizzare e l'attribuzione del relativo compenso. I criteri generali individuati per tale determinazione consistono nella fissazione di due soglie (minima e massima) all'interno delle quali dovranno essere situati i compensi, espresse in termini di percentuale dell'ammontare complessivo delle risorse a ciò finalizzate.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

L'art. 31 (Clausola di salvaguardia finanziaria) disciplina operativamente il caso di eventuale incapienza delle risorse disponibili rispetto alla retribuzione accessoria da corrispondere per le attività da effettuare, in attuazione della previsione dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

L'art. 32 (Procedura di liquidazione del salario accessorio) disciplina il rapporto fra corresponsione del salario accessorio che sarà erogato in base all'effettiva corrispondenza fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, in applicazione del disposto dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001.

L'art. 33 (Disposizioni finali) rimanda ai CCNL vigenti.

B. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo, da parte della contrattazione integrativa, delle risorse disponibili.

Il quadro delle risorse disponibili è riportato nei sottostanti prospetti:

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Anno scolastico 2024/2025

Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF (importi in € lordo dipendente) composto dalle assegnazioni per:		Assegnazione risorse finanziarie nota MI prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
Fondo per l'Istituzione Scolastica - art. 78, commi 7 e 8 del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024 - finalità di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007	A	63.729,77
Valorizzazione del personale scolastico (BONUS) - art. 78, comma 7, lett. f), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024 (valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015) - da utilizzare dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, come da Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, c. 249	B	13.551,43
Totale Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) da ripartire secondo i criteri individuati dalla contrattazione integrativa di istituto per l'a. s. 2024/2025	C=A+B	77.281,20
Funzioni strumentali all'offerta formativa - art. 78, comma 7, lett. c), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	D	4.260,73
Incarichi specifici del personale ATA - art. 78, comma 7, lett. d), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	E	3.584,67
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29.11.2007) - art. 78, comma 7, lett. e), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	F	2.878,91
Compensi al personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica - art. 78, comma 7, lett. b), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	G	3.524,64
Misure per valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel cosiddetto piano AgendaSUD - art. 78, comma 7, lett. i), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	H	0,00
TOTALE	I=C+D+E+F+G+H	91.530,15
Economie provenienti dall'a. s. 2024/2025 (utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, art. 9, comma 3, ipotesi CCNI 26 settembre 2024)	K	7.179,30
TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A. S. 2024/2025	J=I+K	98.709,45

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FIS 2024/2025

		Importi in € (lordo dipendente)
FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2024/2025		72.074,70
FIS disponibile Quota docenti	70,00%	50.452,29
FIS disponibile Quota ATA	30,00%	21.622,41
Percentuale di flessibilità (art. 28, comma 5, contratto integrativo)	5%	

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FIS QUOTA DOCENTI

FIS disponibile Quota docenti	50.452,29
A dedurre risorse per la valorizzazione dei docenti (BONUS), ex art. 1, c. 126 -128, della L. 107/2015	13.500,00
FIS DOCENTI disponibile per retribuire le attività e gli impegni di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007	36.952,29

RISORSE DISPONIBILI E LORO RIPARTIZIONE FINALE		
FIS DOCENTI disponibile per retribuire le attività e gli impegni di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007		36.952,29
FIS disponibile Quota ATA		21.622,41
Funzioni strumentali all'offerta formativa - art. 78, comma 7, lett. c), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024		4.260,73
Incarichi specifici del personale ATA - art. 78, comma 7, lett. d), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024		3.584,67
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29.11.2007) - art. 78, comma 7, lett. e), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024		2.878,91
Compensi al personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica art. 78, comma 7, lett. b), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024		3.524,64
Misure per valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel cosiddetto piano AgendaSUD - art. 78, comma 7, lett. i), del CCNL 2019-21 siglato il 18		0,00
TOTALE		72.823,65
FIN QUI NON ABBIAMO UTILIZZATO LE ECONOMIE		

ECONOMIE ACCERTATE A.S. PRECEDENTE:	7.179,30		
RISORSE DISPONIBILI	Economie derivanti dall'a.s. precedente (o dai precedenti) che verranno utilizzate nel corrente a.s.	TOTALE DISPONIBILE PER CIASCUNA RISORSA	
Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS) Quota docenti DISPONIBILE	36.952,29	2.616,04	39.568,33
Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS) Quota ATA	21.622,41	1.121,16	22.743,57
Funzioni strumentali all'offerta formativa	4.260,73		4.260,73
Incarichi specifici del personale ATA	3.584,67		3.584,67
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	2.878,91	3.420,03	6.298,94
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica	3.524,64		3.524,64
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	22,07	22,07
TOTALE	72.823,65	7.179,30	80.002,95

C. Gli effetti abrogativi impliciti

Anche se non indicato esplicitamente, il presente contratto integrativo **abroga e sostituisce il CCII relativo al precedente a. s. 2023/2024**

D. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Tali previsioni non sono applicabili alle scuole ai sensi dell'art. 5 e successivi del DPCM 26.1.2011.

E. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche.

F. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

La contrattazione di istituto tiene conto delle priorità adottate dal Consiglio di Istituto collegate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con gli altri documenti di programmazione della vita della scuola (Piano annuale delle Attività dei docenti e del personale ATA, Programma annuale) che sono quelle di orientare l'azione della scuola per sviluppare nei suoi alunni:

- l'autonomia
- l'identità
- le competenze
- la socializzazione
- l'integrazione con i pari
- la convivenza democratica.

Nel quadro più generale di orientamento verso questi obiettivi, la presente contrattazione integrativa si propone di:

- assicurare la funzionalità, la regolarità e l'efficacia del servizio scolastico;
- elevare la qualità del servizio scolastico;
- valorizzare le competenze professionali presenti nell'Istituto e garantire equità di trattamento a tutto il personale.

Tutte le risorse contrattuali sono impiegate per l'assolvimento delle priorità suindicate, che sono funzionali al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza. Per questo si sottolinea che anche la presente contrattazione integrativa, concorrendo alla loro realizzazione per quanto attiene l'impiego e la remunerazione delle risorse umane impegnate nelle attività aggiuntive e integrative della normale attività didattica, corrisponde in pieno alle attese dei cittadini utenti del servizio e costituisce elemento di garanzia di un servizio scolastico qualitativo e soddisfacente.

Con riguardo a quanto finora esposto **il presente contratto integrativo rispetta i vincoli di legge per quanto riguarda il divieto di distribuzione indiscriminata delle risorse e il riparto di competenze fra legge e norme contrattuali**, come previsto dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

G. Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Non si ritiene necessario fornire ulteriori informazioni rispetto a quanto sopra esposto.

ABBIATEGRASSO

20.01.2025

Il Dirigente scolastico

DONATELLA CANGINI

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate*